NOTAIO
ROBERTO GUALDRINI

Repertorio n. 15951 ---------- Raccolta n. 9992----------

Atto reg.to a FAENZA
il 30/11/2020
n. 3352 Serie 1T
Versati Euro /

----------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA----------

della Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale ANFFAS REGIONE EMILIA ROMAGNA in breve denominabile "Anffas Onlus Regione E.R.", con sede in Bologna.----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaventi. Oggi quattordici del mese di novembre---

----------14 novembre 2020----------

alle ore nove e trenta minuti.----------

In Faenza, nel mio studio in Corso Mazzini n. 54/1.----------

Davanti a me dottor Roberto Gualdrini notaio in Faenza, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, è presente la sig.:----------

BENTIVOGLI BARBARA, nata a Faenza (RA) il 10 marzo 1962, residente a Faenza (RA), via Cesarolo n. 177, Codice Fiscale BNT BBR 62C50 D458F;----------

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell' Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale ANFFAS REGIONE EMILIA ROMAGNA in breve denominabile "Anffas Onlus Regione E.R.", con sede in Bologna, via Rasi n. 14 Iscritta al Registro Regionale al n. 15520 in data 22.11.2013, codice fiscale 02346961200, tale nominata con delibera dell' Assem-

blea in data 7 ottobre 2017, e che è riunita l'assemblea dei soci di detta associazione, in seconda convocazione, per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente Ordine del giorno:----------

1) Adempimenti statutari;----------

2) Modifica Statuto Anffas Emilia Romagna, esame ed approvazione dello statuto definitivo APS;----------

3) Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.----------

La comparente assume la Presidenza dell' Assemblea ai sensi dell'art. 10 di statuto e chiama me notaio a redigerne il verbale.----------

Constata e dà atto il Presidente:----------

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di Statuto, mediante avviso inviato alle Associazioni socie in data 25 ottobre 2020 trasmesso via e-mail con richiesta di ricevimento, convocazione effettuata altresì ai sensi del DPCM del 13.10.2020, nei termini di legge e di statuto, in seconda convocazione, per oggi alle ore nove e trenta minuti;----------

- che questa assemblea è stata indetta, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto sociale, nonchè ai sensi del disposto di cui all'art.106 del D.L.18/2020 e successive modifiche ed

integrazioni;----------

- che sono presenti in videoconferenza, in deroga alle previsioni statutarie ai sensi dell'art. 106 del DL. 18/2020, e quindi legittimamente intervenuti in proprio tredici associazioni su un totale di numero quattordici associazioni socie aventi diritto di voto;----------

- che in particolare sono presenti, in quanto collegati per videoconferenza, i soci:----------

BOLOGNA - ANFFAS ONLUS con sede in Bologna (BO) via Luigi Rasi n. 14, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Gaspare Vesco;----------

CENTO - ANFFAS ONLUS con sede in Cento (FE) via dei Tigli n. 2/B, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Giordana Govoni;----------

ANFFAS CESENA con sede in Cesena (FC) via Maccanone n. 335, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Giorgio Manuzzi;----------

CORREGGIO - ANFFAS ONLUS con sede in Coreggio (RE) v.le Vittorio Veneto n. 34/D, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Claudia Guidetti;----------

FAENZA - ANFFAS ONLUS con sede in Faenza (RA) via Galli n. 16, a mezzo del Presidente e legale rappresentante sig. Nives Baldoni;----------

FERRARA - ANFFAS ONLUS con sede in Ferrara (FE) via Canapa n. 10/12, a mezzo del Presidente e legale rappresentante,

sig. Silvia Ungaro;----------

FORLI' – ANFFAS ONLUS con sede in Forlì (FC) via L. Ridolfi n. 18, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Giuliana Gaspari;----------

GUASTALLA – ANFFAS ONLUS con sede in Guastalla (RE) via San Giuseppe n. 9, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Grazia Gherardi;----------

LUGO – ANFFAS ONLUS con sede in Lugo (RA) corso Matteotti n. 3, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Laura Salghini;----------

MODENA – ANFFAS ONLUS con sede in Modena (MO) via Canaletto Sud n. 88, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Guido Tremazzi;----------

PARMA – ANFFAS ONLUS con sede in Parma (PR) via Max Casaburi n. 15, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Cristiana Torricella;----------

RAVENNA – ANFFAS ONLUS con sede in Ravenna (RA) via S. Agata n. 10, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Corrado Guerrini;----------

SASSUOLO – ANFFAS ONLUS con sede in Sassuolo (MO) viale Matteotti n. 82, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, sig. Alnselmo Ivan Vellani;----------

mentre risulta assente:----------

PAVULLO NEL FRIGNANO– ANFFAS ONLUS con sede in Pavullo nel Frignano (MO) via Mario Ricci n. 2;----------

- che quindi sono presenti in quanto collegate in videocon-

ferenza, tredici associazioni socie, tutte aventi diritto di

voto, su quattordici associazioni socie dell' Associazione

Regionale Famiglie di Disabili Intellettivi e/o Relazionali

ANFFAS EMILIA ROMAGNA - Onlus aventi diritto di voto;---------

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre-

alla stessa Presidente, Giordana Govoni, Vice Presidente,

Franca Montemurro, Tesoriere, e Giuliana Gaspari, Consi-

glieri;----------

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente:-

Francesca Montalti (Revisore);----------

- che per il Collegio dei Probiviri è presente: Giorgio Ma-

nuzzi (Probiviro);----------

- che i componenti del Consiglio di Amministrazione, del

Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

sono collegati in videoconferenza ai sensi delle citate di-

sposizioni di legge;----------

- che è stata ACCERTATA l'identità e la legittimazione dei

presenti con mezzi idonei, previa verifica della stabilità e

della funzionalità del collegamento in videoconferenza.-------

Il presidente dell'assemblea precisa che pertanto l'assem-

blea è validamente costituita ed atta a deliberare.----------

Prende la parola lo stesso Presidente la quale illustrando-

le ragioni che rendono opportuna e necessaria la delibera-

zione, fa presente agli intervenuti i motivi per cui si ren-

de necessario adeguare il vigente testo dello Statuto alle previsioni della Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente prosegue quindi nella propria esposizione illustrando le modifiche che verrebbero apportate all'attuale testo dello Statuto; il tutto secondo il nuovo testo di Statuto consegnatomi dal Presidente che, previa lettura da me Notaio datane al Presidente in Assemblea, si allega al presente atto come allegato "A".----------

Conclude facendo presente che gli attuali componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti resteranno in carica, come per legge, fino alla scadenza naturale del proprio mandato.----------

Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti la suddetta proposta ed invita le associazioni socie ad esprimere le loro intenzioni di voto.----------

Risultano aver votato:----------

A favore: tutti i soci presenti;----------

Astenuto: nessuna associazione socia;----------

Contrario: nessuna associazione socia.----------

Vengono proclamati i risultati delle votazioni e l' assemblea, con votazione assunta con voto orale palese come accertato personalmente dal Presidente, all' unanimità,---------

----------d e l i b e r a:----------

- di approvare la proposta come sopra formulata dal

Presidente e quindi:----------

A) di approvare l'adeguamento dello Statuto nelle modalità innanzi rappresentate dal Presidente abrogando l'attuale versione dello Statuto e sostituendolo in toto col nuovo testo innanzi illustrato dal Presidente, che espressamente si approva, e portante tutte le modifiche, variazioni, soppressioni ed aggiunte specificate dal Presidente stesso con particolare riferimento alla modifica della denominazione sociale in "ANFFAS EMILIA ROMAGNA - ASSOCIAZIONE REGIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO - ETS";----------

B) di autorizzare il Presidente ad apportare alla presente deliberazione ed allo Statuto nella sua nuova stesura, tutte le eventuali modifiche, variazioni, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità; in particolare di conferire ogni più ampio potere, mandato e delega del Presidente pro - tempore per apportare allo Statuto le eventuali modifiche richieste dalla autorità competenti ai fini dell' iscrizione nei relativi registri o di natura tecnica.----------

Null'altro essendovi a deliberare la Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dieci quarantasette minuti.----------

La Presidente dell' assemblea precisa che il sistema di collegamento remoto adottato ha:----------

- garantito l' identificazione dei presenti;----------

- consentito il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e del principio di parità tra soci;----------

- consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell' ordine del giorno.----------

Io Notaio, quale soggetto verbalizzante, attesto che il sistema di collegamento mi ha permesso di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.------

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dall' Associazione la quale richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 successivamente modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 (esenzione dalla imposta di bollo e di registro).----------

La comparente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, alla loro conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, nonché alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto e comunque in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.----------

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho da-
to lettura alla comparente che lo approva.----------
Consta questo atto di tre fogli dattiloscritti da persona di
mia fiducia e scritti in parte da me notaio per otto pagine
e parte della nona fin qui e viene sottoscritto ai sensi di
legge essendo le ore dieci e quarantasette minuti.----------
F.to: Bentivogli Barbara - Roberto Gualdrini notaio----------
----
Copia conforme al suo originale ed al suo allegato, nei miei
atti, munito delle prescritte firme che si rilascia in carta
libera per gli usi consentiti dalla legge.----------
Faenza, 30 novembre 2020.----------

Allegato "A" alla n. 15951 di Repertorio n. 9992 di Raccolta.

-STATUTO DELL' "ANFFAS EMILIA ROMAGNA - ASSOCIAZIONE REGIO--

--NALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E--

----------DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO----------

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSO-

CIATIVA----------

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE----------

1. In data 22 febbraio 2003, con scrittura privata, è stata costituita l' "Associazione Regionale Anffas Emilia Romagna", in breve denominata Anffas Emilia Romagna".----------

2. Con determina dirigenziale del 22 novembre 2013, n. 15520, l'Associazione è stata iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.----------

3. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Emilia Romagna- Associazione Regionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Emilia Romagna" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Emilia Romagna", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.----------

4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo set-

tore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.----------

5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.----------

ART. 2) SEDE----------

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Emilia Romagna.----------

2. La sede legale può essere trasferita, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in altro Comune della stessa regione senza che ciò comporti la modifica dello statuto. Di norma, la sede legale ed operativa coincide con la sede legale dell'ente di appartenenza del presidente pro - tempore.----------

3. Gli enti Associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.----------

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.----------

Art. 3) DURATA----------

1. L'Associazione ha durata illimitata.----------

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'----------

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di

lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.----------

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:----------

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le áttività culturali di interesse sociale con finalità educativa;----------

- formazione universitaria e post-universitaria;----------

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-------

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;----------

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;----------

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo

quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;----------

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.----------

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.----------

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della benefi-

cienza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.----------

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:---------

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;----------

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;----------

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione per la disabilità intellettiva e i distrubi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo agli enti aderenti, nonché alle

persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;----------

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;----------

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;-----

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;----------

g) promuove lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, di centri di formazione, di strutture diurne e/o residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle

persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;----------

h) promuove la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;----------

i) assume, in ogni sede a livello regionale, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.----------

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.----------

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO----------

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.----------

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,---------- riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.----------

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.----------

6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE----------

1. L'attività associativa è svolta in favore degli Enti aderenti, dei loro associati, dei familiari dei loro associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti associati.-----

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati dei propri enti aderenti, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non puo' essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117.----------

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS----------

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE---

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.-------

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restanti per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.----------

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, cosi come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e cosi come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.----------

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:----------

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;----------

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;----------

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;----------

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;----------

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;----------

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;----------

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accredi-

tati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;----------

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;----------

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679,----------

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.----------

ENTI ASSOCIATI E VOLONTARI----------

ART. 8) ENTI ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE---------

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli enti associati.----------

2. Possono far parte dell'Associazione tutti gli enti del terzo settore operanti nella Regione Emilia Romagna ed associati ad Anffas Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 1 nn.

1), e 4) dello Statuto di Anffas Nazionale, condividendone quindi le finalità ed intendendo contribuire al loro raggiungimento anche in ambito regionale, impegnandosi direttamente.----------

3. Gli enti di terzo settore esterni ad Anffas di cui all'art. 7 comma 1 n. 5) dello Statuto di Anffas Nazionale, non assumono la qualifica di enti associati, ma partecipano alla vita associativa ed alle Assemblee come uditori.---------

4. Gli Enti Associati si impegnano a garantire anche con l'apporto diretto dei propri aderenti e volontari, la realizzazione delle attività e vengono iscritti nello specifico libro degli associati. Gli aderenti ed i volontari non associati degli enti associati che contribuiscono allle attività dell'Associazione in maniera volontaria vengono iscritti nell'apposito registro dei volontari e coperti da polizza assicurativa.----------

5. Gli aspiranti enti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di essere già aderenti ad Anffas Nazionale, di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa Anffas e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati

personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.-

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.----------

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata ad Anffas Nazionale tramite l'aggiornamento del Sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete Anffas sia di essere associati all'Associazione Regionale.----------

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.----------

9. Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Col-

legio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.-

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ENTI ASSOCIATI----------

1. Gli enti associati esercitano i propri diritti ed adempiono ai loro doveri nel rispetto dell'atto costitutivo, del presente Statuto, dello Statuto e del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.----------

2. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli enti Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.----------

3. Tutti gli enti associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale e di un contributo obbligatorio, deliberati dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.--------

4. Lo status di ente associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.----------

5. Tutti gli enti Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.----------

6. Gli enti associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla pre-

sentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.------

7. Tra gli enti associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.----------

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli enti associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli enti associati da almeno 3 mesi.----------

9. L'attività dell'ente associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni dei propri aderenti, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.----------

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ENTE ASSOCIATO----------

1. Lo status di ente associato si perde per:----------

a) estinzione dell'ente;----------

b) recesso o esclusione da Anffas Nazionale;----------

c) recesso dell'ente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;----------

d) mancato intervento, a mezzo del proprio rappresentante o delegato ,per tre volte consecutive senza giustificato motivo all'assemblea degli enti aderenti;----------

e) esclusione per delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.----------

2. La perdita di status di ente associato nelle ipotesi sub a) b) c) d) del primo comma spiega i propri effetti dalla data del verificarsi dell'evento; in tal caso il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, deve deliberare la presa d'atto e disporre la cancellazione dal libro degli enti associati.----------

3. L'esclusione dell'ente secondo quanto previsto dalla lettera e) del primo comma, deve essere adottata con delibera del Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:----------

a) per morosità nel pagamento della quota e del contributo obbligatorio annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;----------

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dello statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, del Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale e degli eventuali regolamenti e deliberati assembleari regolarmente adottati, nonché per altri gravi e comprovati motivi.----------

ART. 11) VOLONTARI----------

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di volontari, provenienti dagli enti associati e

non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.----------

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-------

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.---------

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.----------

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.----------

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.----------

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE----------

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE----------

1. Gli organi dell'Associazione sono:----------

a. l'Assemblea degli enti Associati;----------

b. il Presidente;----------

c. il Consiglio Direttivo;----------

d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;----------

e. il Collegio dei Probiviri;----------

f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.----------

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI----------

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate alle persone fisiche associate ad Anffas candidate dagli enti giuridici associati, con l'eccezione della carica di Sindaco, di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.----------

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.----------

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse

procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso al venir meno della metà più uno dei componenti eletti, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.----------

4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.----------

5. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto, se non per acclamazione.----------

6. In caso di conflitto insanabile all'interno dell'organo, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'Assemblea ove tutti i componenti dovranno considerarsi dimissionari per procedere all'integrale rinnovo dell'organo stesso.----------

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ENTI ASSOCIATI: COMPETENZE----------

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.----------

2. All'assemblea ordinaria degli enti associati spettano i seguenti compiti:----------

a. approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, predisposto dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;----------

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;----------

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, e con il contributo del gruppo regionale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;----------

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;-------

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;----------

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;----------

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;----------

h. nominare e revocare il revisore legale dei conti quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;----------

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;----------

j. deliberare l'entità della quota associativa e del contributo obbligatorio per un anno o per più anni;----------

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;----------

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione asssociativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;----------

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:--

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;----------

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;----------

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.----------

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI----------

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.----------

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:----------

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;----------

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del

bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.----------

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli enti associati aventi diritto di voto.----------

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene, a cura del Consiglio Direttivo, con apposito avviso inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), presso la sede legale dell'Ente Associato almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.----------

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE----------

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli enti associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli enti associati intervenuti e rappresentati anche con delega----------

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi

degli enti associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati----

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea.- Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.----------

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli enti associati intervenuti.----------

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli enti associati.----------

6. Ogni ente associato partecipa all'Assemblea con il suo rappresentante legale o un suo sostituto, dallo stesso indicato.----------

7. L'ente associato può anche conferire delega ad altro Ente associato.----------

8. Ogni rappresentante dell'Ente non potrà esercitare più di tre deleghe, esprimendo il numero dei voti spettanti all'Ente delegante, oltre i propri.----------

9. L'Ente associato, che non interviene all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di Ente aderente dal Consiglio Direttivo.----------

10. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli enti associati in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio alla data della stessa; coloro che risultano enti associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.----------

11. Ciascun ente associato ha diritto ad un voto.----------

12. Ciascun ente associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.----------

13. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.----------

14. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli enti associati.----------

15. Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente adottate, obbligano tutti gli enti associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.----------

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI----------

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.----------

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.----------

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli enti associati.----------

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.----------

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.----------

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.----------

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.----------

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO----------

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.----------

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.----------

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.----------

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.----------

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Ditettivo.----------

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.----------

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il vo-

to favorevole della maggioranza dei consiglieri partecipanti.----------

8. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto; non è ammesso il voto per delega.----------

9. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.----------

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI----------

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.----------

2. Il Consiglio Direttivo:----------

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;----------

b) delibera sulle richieste di ammissione come ente associato;----------

c) delibera sull'esclusione dell'ente associato;----------

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli enti associati con idonei mezzi entro 60 giorni;---------

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;----------

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;----------

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;----------

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;----------

i) entro il 30 aprile e comunque in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previo parere del Collegio Sindacale;----------

j) entro il 30 novembre il bilancio preventivo unitamente al programma associativo predispone per l'anno successivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, previo parere

del Collegio Sindacale ed il contributo del gruppo regionale degli autorappresentanti di cui all'articolo 24 del presente statuto per il solo programma di attività;----------

k) cura gli adempimenti relativi al bilancio sociale e alla valutazione di impatto sociale, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;----------

l) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;----------

m) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;----------

n) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;---------

o) nomina i rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;----------

p) segnala alla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale l'eventuale presenza di persistenti inadempienze da parte di un

ente aderente agli obblighi statutari e regolamentari, alle delibere assembleari, al codice etico o al codice di qualità e di autocontrollo di Anffas Nazionale;----------

q) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.----------

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).----------

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.----------

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.----------

ART. 20) PRESIDENTE----------

1. Il Presidente dell'Associazione:----------

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;----------

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione;----------

c) guida la politica associativa regionale e ne mantiene l'unità di indirizzo, in coerenza con le linee di politica associativa fissate a livello nazionale;----------

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;----------

e) presiede l'Assemblea;----------

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;----------

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;----------

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;----------

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;----------

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;----------

k) dispone sugli acquisti e pagamenti, su proposta dei competenti uffici e nel rispetto dei limiti delle disponibilità nelle singole voci di bilancio;----------

l) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo

per la ratifica del suo operato;----------

m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;---

n) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa, nonché l'osservanza da parte dei propri enti aderenti del Codice Etico e del Codice di Qualità e di Autocontrollo di Anffas Nazionale, riferendo in caso di violazione ad Anffas Nazionale.----------

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.----------

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.----------

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea utile che dovrà comunque essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.----------

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE----------

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'abo dei revisori contabili.----------

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.---------

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.----------

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.----------

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.----------

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.----------

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.----------

8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato,

individuato tra gli altri componenti del Collegio.----------

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.----------

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.----------

11. Il Collegio Sindacale potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo, verificare la correttezza amministrativa e contabile dei singoli Enti aderenti. Il rifiuto dell'Ente aderente di essere sottoposto a verifica e la mancata collaborazione costituirà motivo legittimo di esclusione dall'Associazione, con segnalazione ad Anffas Nazionale.----------

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI----------

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.----------

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,----------

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Asso-

ciazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.----------

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale.----------

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:----------

- il richiamo scritto;----------
- la diffida;----------
- la censura;----------
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da ente aderente.----------

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.----------

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI----------

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'abo revisori dei conti.--

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.--------

---------PIATTAFORMA REGIONALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI---------

ART. 24) GRUPPO REGIONALE DI AUTORAPPRESENTANZA----------

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti gli Enti aderenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo regionale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.----------

3. Il Gruppo regionale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro la Piattaforma Nazionale degli

Autorappresentanti (PIAM) aderente ad EPSA, prevista dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.----------

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.----------

5. Il Portavoce del gruppo regionale di aqutorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.----------

6. Parimenti, su richiesta del gruppo regionale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associaizone e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.----------

----------NORME AMMINISTRATIVE----------

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE----------

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.----------

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:----------

- quote associative;----------

- contributi degli enti associati;----------

- contributi e finanziamenti di privati;----------

- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;----------

- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;----------

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;----------

- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;----------

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;----------

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;----------

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;-----

- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.--

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.----------

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione,

segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.----------

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO----------

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.----------

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.----------

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.----------

Art. 27) LIBRI SOCIALI----------

-1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:----------

a) il libro degli enti aderenti;----------

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-

semblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;----------

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;----------

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;----------

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;----------

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.----------

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.----------

3. Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.----------

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE----------

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Di-

rettivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.----------

----------SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE----------

ART. 29) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO----------

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli enti associati secondo quanto previsto all'art. 16; l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.----------

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati di Anffas, determinandone gli eventuali compensi.----------

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, con priorità a quelli della regione di riferimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.----------

----------DISPOSIZIONI TRANSITORIE----------

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE----------

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.----------

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.----------

3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.----------

----------DISPOSIZIONI FINALI----------

ART. 31) NORME DI RINVIO----------

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.---------

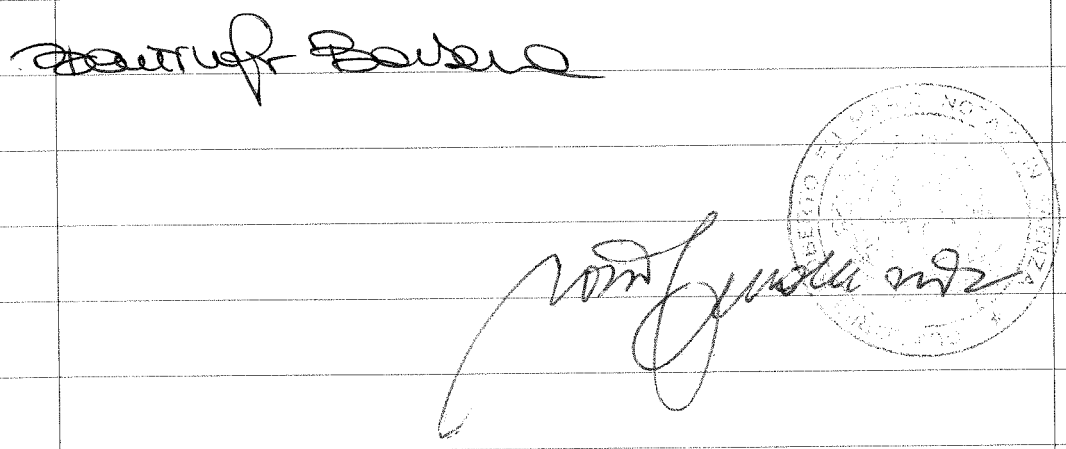

Io sottoscritto Dottor Roberto Gualdrini, Notaio in Faenza, iscritto nel Distretto Notarile di Ravenna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.
Faenza, 30 novembre 2020.